

n. 18/2016

Roma, dicembre 2016

I VERI LIMITI ALL'EMENDATIO LIBELLI SECONDO LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nota a Cassazione, SS.UU., n. 12310 del 15 giugno 2015.

Premessa.

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto uno dei dibattiti da tempo accesi in dottrina ed in giurisprudenza, delineando in modo chiaro i confini tra *emendatio* e *mutatio libelli*.

La soluzione di seguito commentata ha un effetto dirimpante, poiché ribalta l'impostazione precedente ponendo le basi per un'estensione dell'oggetto del giudizio nel corso della prima udienza o nelle memorie ex art. 183, 6° co. n. 1 c.p.c., senza che questo comporti un pregiudizio del diritto di difesa o un ostacolo all'economia processuale.

Vediamo come.

*

1. Quadro normativo controverso.

La disposizione normativa oggetto della pronuncia in commento è contenuta nell'art. 183, 6° co., n. 1) c.p.c. che espressamente recita: "*se richiesto, il giudice concede alle parti (...) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (...)*".

L'individuazione della portata precettiva della disposizione innanzi citata,

costituisce uno degli snodi fondamentali del processo civile, concretandosi nella delimitazione dei margini di ammissibilità della modifica di domande ed eccezioni, inizialmente richieste con l'atto introduttivo del giudizio.

L'annoso dibattito concerneva la definita indicazione del limite oltre il quale la domanda eventualmente formulata nei termini ex art. 183 c.p.c., se diversa da quella proposta nell'atto introduttivo del giudizio, potesse ritenersi ammissibile in quanto semplice precisazione/modificazione di quella originaria (*emendatio libelli*) o, piuttosto, inammissibile in quanto totalmente diversa e nuova (*mutatio libelli*).

*

2. Esame della problematica.

L'impostazione giurisprudenziale classica era in linea generale univoca nel ritenere ammissibili solo le modificazioni della domanda che costituivano semplice "*emendatio libelli*", ravvisabile tutte le volte in cui la modificazione non incideva né sulla *causa petendi* (bensì solo su una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto), né sul *petitum* (tranne nei casi in cui quest'ultimo venisse meglio specificato per essere più idoneo al

soddisfacimento della pretesa). Al contrario, erano da ritenersi inammissibili tutte le modificazioni che, concretandosi nell'avanzamento di una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, andavano a realizzare una vera e propria *mutatio* del libello introduttivo.

Ciò posto, malgrado fosse questa la tendenziale impostazione giurisprudenziale, non mancavano occasioni in cui, in concreto, seppur non contravvenendo esplicitamente a tale principio, si giungesse a ritenere ammissibili anche domande che presentavano mutamenti in ordine ai suddetti elementi identificativi.

Sebbene le Sezioni Unite si fossero espresse sul punto circa venti anni fa (con la sentenza n. 1731/96), la necessità di un nuovo intervento compositivo - come si legge nel testo della sentenza in commento - sembra emergere in considerazione dei mutamenti del quadro normativo di riferimento ad opera del legislatore, anche costituzionale, e dei corrispondenti cambiamenti nella giurisprudenza di legittimità.

Poste tali premesse, prima di individuare la portata precettiva della norma, così come operata dalla Suprema Corte, è doveroso precisare che il principio secondo cui è inammissibile ogni modifica della domanda iniziale che incida sul *petitum* e/o sulla *causa petendi*, prende le mosse dalla considerazione secondo cui, ad ogni finalità giuridicamente rilevante, i momenti identificativi della domanda sono rappresentati dai tre elementi delle *personae* (sotto il profilo soggettivo), del

petitum e della *causa petendi* (sotto il profilo oggettivo).

Secondo la Suprema Corte, gli aspetti problematici della ricostruzione in esame si realizzano nel momento in cui il problema dell'identificazione della domanda si fonde con quello della sua modificabilità sulla base di due assunti dati per scontati, ma che non trovano riscontro nella portata precettiva dell'art. 183 c.p.c.. Da un lato, la convinzione che non sia ammessa la proposizione di domande nuove nel corso dell'udienza, dall'altro, la connessa convinzione che nella logica di detta norma debbano qualificarsi come "nuove" tutte le domande che differiscano da quella iniziale anche solo per uno degli elementi identificativi anzidetti.

Posto che, nella norma in commento, non è previsto un esplicito divieto di domande nuove come quello riscontrabile nell'art. 345 c.p.c. e valido per il giudizio di appello, non può giungersi ad analoga conclusione in presenza di questo *silentium legis*, atteso che uno spiraglio alla possibilità di accogliere nuove domande è implicito nell'art. 189 c.p.c. che - in tema di rimessione di causa al collegio - espressamente dispone che "il giudice invita le parti a precisare le conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c.".

Al fine di giungere ad una maggiore comprensione della effettiva portata del cambiamento ammissibile, le Sezioni Unite hanno operato un distinguo delle domande previste dall'art. 183, definendole "nuove", "precisate" o

“modificate”. Le “nuove” sarebbero da intendersi implicitamente vietate in quanto non costituenti reazione alle opzioni difensive del convenuto (eccezione ammessa), le “precisate” sarebbero ammissibili in quanto costituenti le domande iniziali ma meglio definite, puntualizzate e circostanziate. Più arduo risulta definire le domande “modificate” e la differenza tra queste ultime e le “mutate” in quanto nuove. È qui che le Sezioni Unite hanno chiarito quale sia l’elemento di discernimento affermando che *“la vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate possono essere “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate e, se si vuole, diverse, ma che tuttavia non si aggiungono a quelle iniziali ma al contrario le sostituiscono ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività”*.

Diversamente opinando, si finirebbe per “imprigionare” la *ratio* sottostante all’art. 183 c.p.c.; infatti, ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, significherebbe costringere la parte che abbia meglio inquadrato il proprio interesse giudiziale a rinunciare alla domanda già proposta per proporre una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e

di economia processuale, ovvero perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri interessi. Il tutto, senza che ciò comporti, una degenerazione del processo, né un allungamento dei tempi processuali, atteso che la nuova domanda si sostituisce alla originaria e ciò avviene prima ancora che nel giudizio siano ammesse prove istruttorie.

Neppure potrà eccepirsi che una simile interpretazione “sorprenda” la controparte ledendo parzialmente il suo diritto di difesa, considerato che a quest’ultima è concesso poi un congruo termine per difendersi e controdedurre.

Proponiamo qualche esempio, a nostro avviso, in grado di individuare in concreto il nuovo corso» dell’art. 183 c.p.c..

Ebbene, costituisce mera *emendatio libelli* la domanda introdotta per la prima volta con la memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di pronuncia dichiarativa dell’avvenuto trasferimento di un immobile, avanzata dopo la richiesta – avvenuta con citazione – di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. basata sul medesimo contratto; invero, il *thema decidendum* rimane circoscritto all’accertamento dell’esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà, con sostanziale identità del bene effettivamente richiesto della *causa petendi*, rispetto alla domanda originaria.

Al contrario, in tema di rapporti bancari, si ha *mutatio libelli* in caso d’eccezione di nullità sollevata con la memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. per mancata sottoscrizione

del contratto di conto corrente, a fronte della domanda avente ad oggetto la richiesta di nullità per applicazione di condizioni e tassi usurari, così come previsti nel contratto medesimo che si dichiara di aver sottoscritto.

Costituisce, altresì, inammissibile *mutatio libelli* la domanda avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di una sola rimessa in conto corrente, intervenuta in un momento non compreso nell'arco temporale entro il quale era stata originariamente circoscritta la domanda introduttiva del giudizio.

*

3. Conclusioni.

Premesso tutto ciò, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la differenza tra le domande nuove e quelle modificate è da rinvenirsi nel fatto che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l'oggetto del giudizio, mentre le seconde - al contrario - non si aggiungono alle iniziali e si pongono, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.

Conseguenza logico giuridica di una simile impostazione è che "la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (*petitum e causa petendi*)", quando tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite.

Ne consegue che "l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda mostra chiaramente di ritenere la domanda come

modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio".

Unico limite alla modifica della domanda, che poi costituisce il vero *discrimen* tra ammessa *emendatio* ed inammissibile *mutatio* è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (perché connessa a vario titolo) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.

Con siffatta interpretazione la Suprema Corte ha inteso garantire una maggiore economia processuale, una maggiore stabilità delle decisioni giudiziarie, nonché una migliore giustizia per tutte le parti.

Avv. Chiara Menchinelli
Studio Legale Mannocchi & Fioretti
Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.